



Trasmissione a mezzo PEC o posta
elettronica ai sensi art. 47 e 48 del D.lgs
82/2005 sostituisce la trasmissione per
posta ordinaria

Alla Sezione Inclusione Sociale Attiva

Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ai sensi dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 tra la Regione Puglia e l'Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito "E.N.M.") - Repertorio: 026489/2025.

Si trasmette copia dell'atto specificato in oggetto, recante in sovrimpressione il numero di repertorio 026489 assegnato in data 25/02/2025 da registrarsi in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/86.

Codesta Struttura vorrà provvedere alla notifica, di competenza, al Soggetto Contraente.

L'Ufficiale rogante
Laura Armenise

www.regione.puglia.it

Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisti
Via G. Gentile, n. 52 - 70126 Bari – Tel. 080 5403322
Mail: l.armenise@regione.puglia.it
Pec: ap.contratti.regione@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA	I
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0105989/2025 del 27/02/2025	
A00_RP - Class: 3.18	
Firmatario: Laura Armenise	

ACCORDO DI COLLABORAZIONE
per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune
ai sensi dell'art.15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241

TRA

la Regione Puglia, di seguito "Regione", con sede in via Gentile, 52 in Bari, C.F. 80017210727, rappresentata in questa sede dalla dott.ssa Caterina Binetti, in qualità di Dirigente della Sezione Inclusione sociale attiva, domiciliata per la carica presso la sede regionale;

E

l'Ente Nazionale per il Microcredito (di seguito "E.N.M."), con sede in Roma, Via Vittoria Colonna n.t., C.F. 97538720588, rappresentata dal Presidente dott. Mario Baccini, domiciliato per la carica presso l'ENM medesimo;

PREMESSO CHE

- la Regione, in attuazione dei principi statutari, cura gli interessi delle comunità che vivono nel suo territorio, promuovendone lo sviluppo economico e sociale e favorendo iniziative a vantaggio e tutela del diritto al lavoro;
- fra gli obiettivi prioritari della Regione vi è il contrasto alle povertà e all'esclusione, attraverso l'utilizzo di misure di sostegno al reddito e all'inclusione sociale attiva, nonché la valorizzazione delle risorse economiche e finanziarie tramite l'impiego dei nuovi strumenti che la finanza mette a disposizione, anche mediante intese che rendano più efficiente l'accesso al credito, secondo quanto stabilito, tra l'altro, all'art. 33 comma 6 della Legge Regionale n. 19/2006 e all'art. 102 del Regolamento Regionale n. 4/2007;
- la congiuntura economica e sociale attuale rende necessario adottare ogni iniziativa utile a sostegno della collettività, anche attraverso l'attivazione di progetti di microcredito sociale, in favore dei soggetti che versano in situazioni di fragilità e temporanea vulnerabilità economica, favorendone l'inclusione sociale e la più ampia partecipazione ai processi dell'economia del territorio;
- in particolare, le analisi compiute dall'Ufficio Statistico Regionale sui dati Inps relativi alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche (DSU) e l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per gli anni 2019-2023 mostrano che:
 - o anche in Puglia esiste una correlazione lineare tra valore Isee delle famiglie pugliesi e la condizione di povertà relativa delle stesse;
 - o il 75% delle famiglie pugliesi possiede un valore Isee non superiore ai 18.500 euro;
- l'E.N.M., ai sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, commi 185-187, ha il ruolo di promozione, prosecuzione e sostegno ai programmi di microcredito e microfinanza destinati allo sviluppo economico e sociale del Paese, nonché, secondo quanto prevede la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2010, specifici compiti operativi di monitoraggio e valutazione di tutte le iniziative italiane di microcredito e microfinanza ed è altresì titolare, in conformità alla Legge 12 luglio 2011, n. 106, art. 1, comma 4, di funzioni di ente coordinatore nazionale con compiti di promozione, indirizzo, agevolazione, valutazione e monitoraggio degli strumenti microfinanziari promossi
dall'Unione
Europea;



- i compiti già attribuiti all'E.N.M. dalla legge istitutiva e dalla suddetta direttiva per la promozione e conoscenza del microcredito quale strumento di aiuto per lo sradicamento della povertà, sono stati ampliati dalla Legge 1 dicembre 2016, n. 225 che ha istituito presso l'E.N.M. l'elenco nazionale obbligatorio degli operatori in servizi non finanziari ausiliari di assistenza e monitoraggio per il microcredito sulla base delle linee guida redatte dall'Ente;
- l'E.N.M. promuove e coordina anche le attività private di microfinanza a valere su plafond finanziari messi a disposizione dal sistema bancario e garantiti dal Fondo per le PMI, come disciplinato dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, art. 39, comma 7bis, ed ha altresì fornito assistenza tecnica e attività di Capacity Building a numerosi Centri pubblici per l'impiego operativi nelle Regioni italiane, creando sinergie tra le Camere di Commercio, i Comuni e le Province, al fine di indirizzare la domande di lavoro verso l'offerta di credito per l'impresa;
- l'E.N.M., a sensi della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2 comma 186, è dotato di un fondo comune, unico ed indivisibile, attraverso cui esercita autonomamente ed in via esclusiva le sue attribuzioni istituzionali;
- il fondo comune è costituito da contributi volontari degli aderenti o di terzi, donazioni, lasciti, erogazioni conseguenti a stanziamenti deliberati dallo Stato, dagli enti territoriali e da altri enti pubblici o privati. Ai sensi della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 art. 23, comma 10-bis, tale fondo può essere destinato anche alla costituzione di fondi di garanzia e fondi rotativi dedicati ad attività di microcredito e microfinanza in campo nazionale ed internazionale;

CONSIDERATO CHE

- l'art. 94 della Legge regionale n. 37/2023 (Bilancio di Previsione 2024 e bilancio Pluriennale 2024-2026 della Regione Puglia - Legge di stabilità) espressamente prevede:
 - o comma 1: "Per realizzare programmi di microfinanza, ivi inclusi quelli relativi al microcredito sociale quale strumento di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ed al fine sviluppare la partecipazione e la solidarietà a favore di categorie svantaggiate, nel bilancio regionale autonomo, nell'ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2024, in termini di competenza e cassa, di euro 1 milione";
 - o comma 2: "Per l'attuazione delle finalità previste nel comma 1, la Regione provvede alla sottoscrizione di specifico accordo di collaborazione con l'ente nazionale per il microcredito";
 - o comma 3: "Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari del microcredito sociale e le categorie di spese ammissibili".
- ai sensi dell'art. 94 della Legge regionale n. 37/2023, si ritiene opportuno procedere alla sottoscrizione del presente Accordo fra amministrazioni in via diretta ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241/1990 come nelle premesse richiamato, per il sostegno ai soggetti previsti nell'Allegato A della Del. G.R. n. 1804 del 16/12/2024, favorendone l'inclusione sociale e finanziaria attraverso l'utilizzo degli strumenti propri del microcredito sociale, come definito dall'art. 111, comma 3, del Testo Unico Bancario e dal Titolo I del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176;
- a tal fine, la Regione ha provveduto ad istituire una dotazione finanziaria pari a 1.000.000,00 Euro (un milione) sul capitolo U1204094 denominato "Microcredito sociale" finalizzata alla realizzazione di programmi di microfinanza, ivi inclusi quelli relativi al microcredito sociale quale strumento di lotta alla povertà e all'esclusione sociale, ed al fine di sviluppare la partecipazione e la solidarietà a favore di categorie svantaggiate;

- la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 1804 del 16/12/2024, ha stabilito di destinare quota parte della suddetta dotazione finanziaria alla costituzione di un fondo di garanzia, come meglio dettagliato nel successivo art. 5 del presente accordo, volto a favorire l'accesso al microcredito sociale da parte dei soggetti previsti nell'Allegato A della medesima Deliberazione;
- la suddetta dotazione finanziaria potrà essere incrementata con successive quote di partecipazione da parte della stessa Regione, di altre Amministrazioni Pubbliche, cooperative, intermediari finanziari, enti religiosi o del terzo settore, nonché singoli cittadini che intendano sostenere l'iniziativa;
- la Regione, avvalendosi della facoltà di cui all'art.15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ai sensi di quanto previsto dall'art. 94 della Legge Regionale n. 37/2023, ha statuito di realizzare il programma di "Microcredito Sociale" in accordo di collaborazione con E.N.M. a cui è demandata la gestione delle suddette risorse, istituendo uno specifico fondo di garanzia e sviluppo;
- L'Ente Nazionale Microcredito, con nota acquisita agli atti con prot. n. 0608203 del 09/12/2024, ha manifestato la propria disponibilità alla realizzazione del suddetto programma di Microcredito sociale con la Regione Puglia, dando evidenza dei costi di gestione, amministrativa ed indiretta.

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente Accordo di collaborazione, d'ora innanzi, per brevità, denominato "Accordo"

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse e i considerata costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2 (Finalità)

Il presente Accordo tra le Parti disciplina lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune finalizzate alla promozione di progetti di microcredito, educazione finanziaria ed inclusione sociale dei soggetti previsti nell'Allegato A della Del. G.R. n. 1804 del 16/12/2024. In tale contesto, le Parti porranno in essere un costante e reciproco scambio di informazioni al fine di programmare e coordinare il complesso degli interventi onde assicurare la massima efficacia alle strategie da porre in essere.

Art. 3 (Oggetto)

Per le finalità di cui all'articolo 2 del presente Accordo,

A. la Regione si impegna a:

- prevedere la costituzione di un Fondo di Garanzia e sviluppo e di gestione per il microcredito sociale a valere su risorse del proprio bilancio per un ammontare iniziale di risorse pari a Euro 1,0 milione, di cui Euro 0,80 milioni da destinare alla componente garanzia e sviluppo ed Euro 0,20 milioni alla componente costi di gestione, amministrativa e indiretta, da intendersi per l'intera durata del progetto prevedendo, altresì, che gli interessi maturati periodicamente su tali somme depositate andranno ad alimentare le disponibilità destinate alla prestazione delle garanzie;

- provvedere al versamento delle risorse previste dal presente accordo secondo le modalità previste dall'art. 5, le cui risorse per la componente di garanzia dovranno essere gestite da un intermediario finanziario selezionato dall'E.N.M. tramite procedure ad evidenza pubblica;
- fornire un servizio di prima informazione e orientamento attraverso il proprio Ufficio per le relazioni con il pubblico, opportunamente formato da ENM;
- ricevere e selezionare le richieste di accesso alla Misura sulla base dei criteri contenuti nell'Allegato A della Del. G.R. n. 1804 del 16/12/2024, e trasmettere le richieste idonee ad ENM attraverso gli strumenti digitali forniti dallo stesso;
- incrementare, ove possibile, la dotazione finanziaria iniziale con successive quote di partecipazione da parte della stessa Regione, di altre Amministrazioni Pubbliche, cooperative, intermediari finanziari, enti religiosi o del terzo settore, nonché singoli soggetti privati intesi sia come persone fisiche che come persone giuridiche che intendano sostenere l'iniziativa;
- programmare e coordinare le azioni da attivarsi, fornendo indicazioni tempestive evidenziate dal monitoraggio delle attività delle strutture territoriali e dall'interlocuzione costante con le realtà economiche e sociali che operano sul territorio;
- progettare, in collaborazione con l'E.N.M., forme e strumenti di supporto al microcredito sociale, promuovendo un approccio di rete caratterizzato da sostenibilità sociale e ambientale;
- adottare ogni iniziativa per consentire l'accesso alle forme di sostegno economico e sociale attualmente previste dalla vigente normativa e a quelle ulteriori che dovessero essere introdotte;
- contribuire alla promozione e diffusione, anche a livello europeo, delle best practice del microcredito sociale relative alle forme e agli strumenti operativi sostenibili.

B. l'E.N.M. si impegna a realizzare le seguenti attività:

- utilizzo di una propria piattaforma informatica gestionale, in possesso dei requisiti di legge relativamente al Codice dell'Amministrazione Digitale e alla normativa sul trattamento dei dati personali, per la raccolta delle istanze di candidatura trasmesse dalla Regione, la gestione e il monitoraggio dei finanziamenti concessi;
- attività di formazione per il personale dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico della Regione, riservato al servizio di prima informazione e orientamento;
- attivazione, anche ed eventualmente avvalendosi di Enti del Terzo Settore di cui al D. lgs. 117/2017, di uno Sportello virtuale per il microcredito sociale (di seguito "Sportello") per facilitare l'accesso a tale strumento finanziario da parte dei cittadini residenti sul territorio regionale pugliese, mediante canali di comunicazione a distanza quali mail, chat, Faq, ecc.;
- promozione delle opportunità di sostegno economico e di tutoring rientranti nei parametri individuati dall'art. 111 TUB;
- promozione delle opportunità di finanziamento per i soggetti previsti nell'Allegato A della Del. G.R. n. 1804 del 16/12/2024, valorizzandone le attitudini e il proprio background formativo e professionale;
- selezione degli intermediari finanziari e definizione degli impegni che gli stessi si obbligano ad assicurare:
 - b.1} gestione del Fondo di Garanzia;
 - b.2} erogazione dei microprestiti ai soggetti previsti nell'Allegato A della Del. G.R. n. 1804 del 16/12/2024, secondo quanto espressamente previsto dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176, previa istruttoria;
 - b.3} affidamento ai soggetti erogatori selezionati delle attività, iniziative ed azioni, sia giudiziarie sia extragiudiziarie, finalizzate al recupero dei crediti per i quali esso abbia escusso le garanzie e per le quali siano stati effettuati gli addebiti del Fondo di Garanzia;
 - b.4) attribuzione di una leva finanziaria sul Fondo di Garanzia ;
 - b.5) economicità dei costi relativi all'abbattimento del tasso d'interesse.
- garantire il rispetto, anche da parte del soggetto intermediario, di tutte le previsioni contenute nell'Allegato A della Del. G.R. n. 1804 del 16/12/2024 e in eventuali ulteriori atti regolatori regionali;

- coinvolgere i tutor iscritti nell'Elenco pubblico obbligatorio tenuto dallo stesso E.N.M. nei servizi ausiliari obbligatori di assistenza tecnica, monitoraggio e tutoraggio di cui all'art. 111, comma 1, lettera c), del TUB e all'art. 3, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176;
- svolgimento, tramite i tutor iscritti nel suddetto elenco obbligatorio dei servizi di assistenza, quali i servizi di bilancio familiare di accompagnamento al microcredito sociale, così come previsti dal Titolo II, art. 5, del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 17 ottobre 2014, n. 176, e dalle Linee di Indirizzo adottate dall'ENM e pubblicato sul proprio sito istituzionale, in particolare mirati a fornire al prestatore le informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite per l'intera durata del piano di ammortamento;
- implementazione di strumenti di valutazione di impatto quali-quantitativi sull'andamento dell'intervento, anche alla luce delle indicazioni della commissione paritetica di cui al successivo articolo 6.

Art. 4 (Strumenti attuativi)

L'espletamento di tutte le attività (anche riferite allo "sportello" di cui all'art. 3 lettera a) e b) è realizzato in ottemperanza a quanto previsto:

- nella normativa e nei decreti attuativi già operativi a livello nazionale;
- nell'Allegato A della Del. G.R. n. 1804 del 16/12/2024;
- in eventuali e successivi atti regolatori di Regione;
- in eventuali indicazioni della commissione paritetica di cui al successivo art. 6.

Art. 5 (Fondo garanzia e sviluppo e Fondo per i costi di gestione)

Ciò premesso, la Regione autorizza l'E.N.M. a destinare un importo pari a 0,80 milioni di Euro alla componente garanzia e sviluppo sui microcrediti sociali relativi ai progetti di inclusione sociale e finanziaria che saranno realizzati in attuazione dell'accordo di cui alle premesse, nonché autorizza a destinare 0,20 milioni di Euro alla componente di costi di gestione, amministrativi ed indiretti, da intendersi per l'intera durata del progetto, onde concorrere nel rimborso delle spese derivanti all'E.N.M. dalla attuazione del presente accordo.

La rendicontazione di tali somme viene disciplinata dal regolamento di contabilità approvato con D.P.C.M. del 27/11/2008 e rientra nel controllo svolto dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Ciò premesso verrà istituito un virtuoso meccanismo di riscontro sull'avanzamento del lavoro, con strumenti di valutazione di impatto quali-quantitativi a cura dell'E.N.M. e della commissione paritetica di cui al successivo articolo 6.

Per l'effetto, le risorse pari ad un milione di euro saranno erogate dalla Regione Puglia come segue:

- A. la quota corrispondente alla componente garanzia sui microcrediti sociali relativi ai progetti di inclusione sociale e finanziaria pari a 0,80 milioni di Euro entro 60 giorni dalla firma del presente accordo;
- B. la quota corrispondente alla componente costi di gestione, amministrativi ed indiretti pari a 0,20 milioni di Euro successivamente alla firma dell'accordo e previa richiesta di ENM.

In merito alla erogazione della quota corrispondente alla componente costi di gestione, amministrativi ed indiretti, la stessa sarà oggetto di monitoraggio annuale delle spese effettivamente sostenute e ammissibili nel corso di durata dell'accordo con onere di restituzione delle stesse ove non rendicontate entro la vigenza dell'accordo e qualora non ascrivibili alle spese ammissibili a rendicontazione come di seguito indicate.

La componente relativa ai costi di gestione, amministrativi ed indiretti, è attribuita ai fini del concorso alle spese sostenute dall'E.N.M., per le seguenti attività:

1. monitoraggio alla attività di tutoraggio che verrà erogata dai tutor iscritti nell'elenco obbligatorio tenuto dall'E.N.M. sulle singole pratiche di finanziamento;
2. spese di gestione e personale per la realizzazione delle attività di Progetto, anche tramite personale proprio in possesso di specifiche competenze;

3. attività di formazione e assistenza dello "sportello" informativo;
4. attività di studio e ricerca connesse allo sviluppo del progetto stesso;
5. attività di ricerca e contrattualizzazione e formazione degli operatori finanziari;
6. attività di individuazione e formazione degli operatori in servizi non finanziari dedicati al microcredito sociale;
7. attività di concessione delle garanzie all'istituto convenzionato a seguito della verifica di sostenibilità effettuata dai Tutor di Microcredito;
8. sviluppo e fornitura di modelli operativi e di gestione per le attività di microcredito sociale;
9. monitoraggio e reportistica dei finanziamenti di microcredito concessi;
10. attività previste ai sensi del precedente articolo 3;
11. messa a disposizione del progetto delle strutture territoriali e della comunicazione istituzionale relativa;

Art. 6 (Commissione paritetica)

Le Parti concordano altresì di istituire formalmente una Commissione paritetica di indirizzo, monitoraggio ed attuazione del presente Accordo, con il compito di coordinare le iniziative, monitorare le attività in essere e definire le modalità di divulgazione dei risultati.

La Commissione sarà composta da quattro rappresentanti, due per ciascuna Parte, individuati con atto formale dell'E.N.M. e della Regione, da adottarsi entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo.

La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Resta inteso che le parti si potranno avvalere della facoltà di sostituzione dei propri rappresentanti in relazione alle singole fasi ed alle specifiche necessità del progetto.

Art.7 (Trattamento dati personali)

Le Parti, ai fini del trattamento di dati personali relativi al presente Accordo, garantiscono il rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Ai sensi di quanto previsto dalla Del. G. R. n. 1528 del 18/11/2024, le Parti si riservano di sottoscrivere idoneo Accordo per il trattamento dei dati personali.

Art. 8 (Trasparenza e riservatezza)

Al fine di garantire le condizioni di trasparenza, le Parti pubblicano sui rispettivi siti web le informazioni previste dal presente Accordo, nel rispetto della vigente normativa. Si impegnano altresì a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite ai fini dell'espletamento del servizio e a utilizzarle esclusivamente per la realizzazione dello stesso.

Art. 9 (Ulteriori disposizioni)

Il fondo di garanzia costituito da Regione verrà revocato e si estinguerà al momento del rimborso integrale di tutti i finanziamenti erogati dall'intermediario finanziario e garantiti dal fondo stesso ovvero - nelle ipotesi di inadempimento e di mancato regolare rimborso integrale di tutti i finanziamenti da parte dei beneficiari degli stessi - al momento della definizione e conclusione di tutte le procedure ed attività giudiziarie ed extragiudiziarie di recupero dei crediti insoluti e delle relative, inerenti e connesse spese ed

accessori. Conseguentemente le somme residue, giacenti nel predetto fondo, torneranno libere e in disponibilità di Regione.

Eventuali modifiche ed integrazioni del presente Accordo dovranno essere concordate e sottoscritte tra le Parti nella stessa forma del presente atto.

Il presente Accordo potrà essere risolto in ogni momento, qualora una delle Parti dichiari l'impossibilità di proseguire la collaborazione, da comunicarsi tramite pec o con lettera per posta raccomandata con A.R. presso le sedi delle Parti.

Il presente Accordo non conferisce alle Parti alcun diritto, espresso o implicito, all'utilizzo di immagini e/o marchi dell'altra Parte senza la preventiva approvazione scritta della Parte proprietaria.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Accordo, si applicano le disposizioni della vigente normativa.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 133, comma 1, lettera a), punto 2, del D.lgs. n. 104/2010, per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo, nonché per gli eventuali e successivi atti e provvedimenti, è competente il Foro di Bari.

Art. 10 (Durata)

Il presente Accordo avrà la durata di anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, eventualmente rinnovabili previa richiesta motivata dell'Ente Nazionale Microcredito e autorizzazione della Giunta Regionale con proprio atto.

Il presente Accordo, composto da n. 10 (dieci) articoli è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 e dell'art. 21 del D. lgs. 82/2005;

Esso è efficace dalla data di sottoscrizione.

Il presente Accordo è esente dall'imposta di registrazione (salvo in caso d'uso) ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente. Per quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia alle disposizioni del codice civile.

Per la Regione Puglia

La Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva

Dr.ssa Caterina BINETTI

(firmato digitalmente)

Per l'Ente Nazionale per il Microcredito

Il Presidente

Dr. Mario BACCINI

(firmato digitalmente)

Nome documento All B-schema Accordo_rev_signed (1) (1).pdf**Data di verifica** 14/02/2025 11:42:04 UTC**Versione verificatore** 8.0.4-RC3

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 Caterina Binetti	ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1	VALIDA	2
1	Firma	 Mario Baccini	InfoCert Firma Qualificata 2	VALIDA	4
Appendice A					6

Caterina Binetti

Esito verifica firma

VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato PADES-BES

La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 14/02/2025 13:42:04 GMT+02:00

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 27/12/2024 13:19:14 GMT+02:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: Caterina Binetti

Seriale: 04223e81f3fab95c112c33366f895cb9

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-BNTRN70H55A662Y

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.29741.1.7.2,CPS URI: <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-cps.pdf>,1.3.76.16.6,

Validità: da 12/03/2024 10:31:15 UTC a 12/03/2027 10:30:15 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>
- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

Mario Baccini

Esito verifica firma

VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato PADES-BES

La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 14/02/2025 13:42:04 GMT+02:00

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 17/01/2025 10:49:33 GMT+02:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE)

N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: Mario Baccini

Seriale: 01700f6d

Organizzazione: ENTE NAZIONALE MICROCREDITO/97538720588

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-BCCMRA57T14H501N

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 1.3.76.36.1.1.1,CPS URL: <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>,1.3.76.24.1.1
.2,0.4.0.194112.1.2,

Validità: da 28/04/2022 13:13:15 UTC a 28/04/2025 00:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.firma.infocert.it/pdf/PKI-DS.pdf>

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

InfoCert Firma Qualificata 2

Seriale: 01

Organizzazione: INFOCERT SPA

Nazione: IT

Codice Fiscale: 07945211006

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=InfoCert Firma Qualificata 2,SERIALNUMBER=07945211006,OU=Certificatore
Accreditato,O=INFOCERT SPA,C=IT

Validità: da 19/04/2013 14:26:15 UTC a 19/04/2029 15:26:15 UTC

ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1

Seriale: 4d4afd13e8ae2789

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC EU Qualified Certificates CA G1,OU=Qualified Trust Service
Provider,OID.2.5.4.97=VATIT-01879020517,O=ArubaPEC S.p.A.,L=Arezzo,C=IT

Validità: da 26/04/2017 06:28:06 UTC a 21/04/2037 06:28:06 UTC